

SEPARAZIONE E DIVORZIO

Dichiarazione dei redditi dell'ex coniuge

(Roma, 17 gennaio 2013)

FATTO

L'istante il 14 novembre 2012 ha chiesto all'Agenzia delle entrate accesso alla dichiarazione dei redditi 2011 e 2012 della sig.ra ... e della sig.rina ..., rispettivamente ex moglie e figlia dell'istante, anche in forma non integrale, purché con indicazione del complesso dei redditi, nonché accesso all'ultimo elenco dei contribuenti pubblicato per le dichiarazioni dei redditi della sig.ra e delle sig.rine e ..., anche quest'ultima figlia dell'istante. Di tali documenti il ricorrente abbisogna per valutare l'opportunità di chiedere giudizialmente una riduzione dell'assegno di mantenimento delle figlie, che risulterebbero aver iniziato a lavorare. Il 21 dicembre 2012, dolendosi del silenzio dell'amministrazione, il ricorrente si è rivolto a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

DIRITTO

Deve essere accolta l'istanza di accesso all'elenco dei contribuenti e alle dichiarazioni dei redditi relativi all'ex moglie e alle figlie del richiedente, qualora tali documenti, come nel caso odierno, siano utili per la proposizione di una revisione giudiziale dell'importo dell'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale a seguito della separazione dal coniuge: per giurisprudenza costante il diritto di accesso prevale sulla riservatezza dei terzi qualora la richiesta ostensiva venga presentata per curare o difendere interessi giuridici dell'istante.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per effetto invita l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie decisioni entro trenta giorni.

*Commissione per l'accesso
ai documenti amministrativi*

Documenti relativi alla situazione lavorativa dell'ex coniuge

(Roma, 17 gennaio 2013)

FATTO

Il Sig.... ha presentato presso la Cooperativa sociale Onlus ..., in data 3 settembre 2012, una richiesta formale di estrazione di copia semplice di una serie di documenti relativi alla situazione patrimoniale di, coniuge separata legalmente dal richiedente:

- CUD 2012 relativo ai redditi 2011;
- Buste Paga relative all'anno 2012 (da gennaio a giugno);
- Certificazione dalla quale si evinca che la coniuge legalmente separata non ha mai interrotto la sua attività lavorativa, per nessun motivo, nel periodo dall'11 ottobre 2011 fino alla data di chiusura dell'anno scolastico 2011-2012.

Alla base di questa richiesta, l'istante afferma di voler tutelare i propri interessi nell'instaurando reclamo da proporre presso la Corte d'Appello, al fine di impugnare la Sentenza del Tribunale Ordinario di ..., in data 12 marzo 2012, Decreto n ..., nel quale l'istante è stato condannato alla corresponsione dell'aumento dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge ed al pagamento delle spese del procedimento stesso.

In data 15 ottobre 2012, il Sig. ... adiva la Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

L'Amministrazione resistente non ha fatto pervenire alcuna memoria in merito.

In data 22 ottobre 2012, è prevenuta alla Scrivente una memoria del controinteressato,, in cui si oppone al rilascio dei documenti chiesti dal ricorrente.

In data 21 dicembre 2012, l'Amministrazione resistente ha fatto pervenire il proprio Statuto dal quale si evince, all'art. 4, che essa svolge un'attività di pubblico interesse.

DIRITTO

Posto che la Cooperativa sociale Onlus ... svolge un'attività di pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, comma 1, lettera e), della legge n. 241 del 1990, la Commissione osserva quanto segue.

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Deve essere accolta l'istanza di accesso ai documenti chiesti dall'istante relativi alla situazione lavorativa dell'ex coniuge, nonché ad ogni altro documento detenuto dall'Amministrazione attestante l'erogazione di eventuali indennità, sussidi o altre provvidenze economiche, in quanto i documenti richiesti sono necessari per proporre un'azione innanzi la Corte d'Appello di ... volta all'impugnazione della Sentenza del Tribunale Ordinario di È infatti illegittimo il diniego dell'Amministrazione fondato esclusivamente sulla tutela della riservatezza del controinteressato: la giurisprudenza (C.d.S. Sez. VI, 26 aprile 2005 n.1896) ha avuto modo di chiarire che “nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art.16, c.2, d.lgs. 11 maggio 1999 n. 135 (ora art.60, d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi”. Ebbene, la documentazione richiesta dal ricorrente non coinvolge la conoscenza di dati sensibili, ma solo dati patrimoniali, accessibili da parte del ricorrente, il cui diritto di difesa dei propri diritti è, in ogni caso, da considerare di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza della persona cui si riferiscono i dati richiesti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Emolumenti corrisposti alla ex coniuge

(Roma, 7 febbraio 2013)

FATTO

Il sig., in data 12 dicembre 2012 ha presentato richiesta di accesso ai documenti attestanti gli emolumenti corrisposti dall'amministrazione resistente alla sig.ra, coniuge del richiedente, siccome rilevanti ai fini della determinazione dell'assegno da corrispondere alla moglie a seguito di separazione.

L'amministrazione con nota del 10 gennaio 2013 ha negato l'accesso ritenendo prevalente la riservatezza della controinteressata titolare nella fattispecie e ad avviso dell'amministrazione, di dati suscettibili nella previsione normativa di cui all'articolo 60, d. lgs. n. 196/2003.

Avverso tale determinazione il ricorrente ha presentato richiesta di riesame del diniego ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 241 del 1990, alla scrivente Commissione, chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

In primo luogo si osserva la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale in capo all'odierna ricorrente, costituendo la documentazione richiesta indice di valutazione delle condizioni economiche dell'ex coniuge; condizioni rilevanti ai fini della quantificazione degli importi da corrispondere tramite l'assegno di mantenimento.

A tale riguardo prive di pregio appaiono le motivazioni contenute nel provvedimento impugnato, atteso che in esso si richiama impropriamente l'art. 60 di cui alle premesse in fatto.

Ed invero, non si condivide l'assunto per cui i dati relativi agli emolumenti corrisposti alla controinteressata siano ricompresi nel novero di quelli addirittura supersensibili concernenti la salute e la sfera sessuale di terzi.

I dati oggetto della richiesta dell'odierno ricorrente, peraltro, non possono neppure essere qualificati come sensibili. In tal senso, espressamente, il T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent. n. 35020, del 02-12-2010, ove si afferma *“Quanto alla tutela della riservatezza di terzi è vero quanto sostenuto da parte ricorrente che l'entità del reddito percepito dal coniuge non costituisce un dato sensibile, in quanto non rientrante nella espressa elencazione di cui all'art. 4, comma 1 lett. d) del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 che, tra i dati sensibili,*

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

ricomprende: "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". Pertanto, non ravvisandosi ulteriori elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza di accesso, il presente gravame – notificato alla controinteressata – deve trovare accoglimento non potendosi accogliere la tesi della prevalenza della riservatezza invocata dall'amministrazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.
